

Proponente: 37.A
Proposta: 2024/230
del 05/02/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 207
del 05/02/2024

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADEMPIMENTI FISCALI - SCADENZARIO ANNO 2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;

Visto che:

- La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “**esterometro**”), è stata introdotta dall’art. 1, co. 1103 della Legge n. 178/20 (e ss.mm.). Tale disposizione, infatti, ha previsto una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 1, co. 3-*bis* del D.Lgs. n. 127/15 a decorrere dalle operazioni effettuate dal primo gennaio 2022. Questo termine è stato differito al 1° luglio 2022 da un emendamento approvato in sede di conversione del D.L. n. 146/21 ad opera della Legge n. 215/2021 (art. 5, co. 14). In particolare, i dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per le fatture elettroniche. L’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio;
- Il **saldo IVA** “a debito” per l’anno 2023 doveva essere corrisposto, in via ordinaria, entro il 18 marzo 2024. Il versamento del saldo può anche essere effettuato anche in forma rateale, maggiorando le somme da versare di un interesse fisso stabilito nella misura dello 0,33% al mese (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via), oppure entro i termini previsti per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo).
- Per quanto riguarda l’**IMU**, da effettuarsi entro il 16 giugno 2024; per il versamento del saldo relativo al 2024 la scadenza sarà il prossimo 16 dicembre.
- Il termine per il versamento dell’**acconto IVA** relativo all’anno d’imposta 2024 è, invece, previsto al 27 dicembre 2024.
- In relazione agli adempimenti dichiarativi, la presentazione telematica del modello **IRAP 2024**, dovrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre 2024.
- Sotto il profilo degli adempimenti dei sostituti d’imposta, invece: il 18 marzo 2024 rappresentava il termine per la trasmissione telematica della generalità delle **Certificazioni Uniche 2024**; il 31 ottobre 2024 costituisce il termine per l’invio dei modelli **770/2024** e delle Certificazioni Uniche 2024 non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. redditi di lavoro autonomo)
- I termini e le modalità di assolvimento dell’**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**: l’Agenzia delle Entrate elabora con cadenza trimestrale, le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI), per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo. Da tale

controllo, vengono definiti due elenchi, consultabili dal portale di “Fatture e Corrispettivi”, in particolare:

1.elenco A (non modificabile), contenente le fatture elettroniche correttamente assoggettate a bollo (campo valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);

2.elenco B (modificabile), contenente le fatture elettroniche che non riportano assoggettamento a bollo ma in base ai dati contenuti nella fattura avrebbero dovuto essere assoggettate (campo non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

- se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,

- se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate nella seguente tabella.

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo inoltre, che se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.

Periodo di riferimento	Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2024	31 maggio 2024 (*) (**)
2° trimestre 2024	30 settembre 2024 (**)
3° trimestre 2024	30 novembre 2024
4° trimestre 2024	28 febbraio 2025

(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

- L’art. 1, comma 597, Finanziaria 2014, ha modificato il comma 5 del citato art. 15 prevedendo la presentazione telematica di una Dichiarazione annuale, entro il 31/01 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’**imposta di bollo virtuale** (no fatture elettroniche), al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella Dichiarazione va riportata, in particolare, l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno di riferimento;

Preso atto che:

- In data 26/01/2024 è stata presentata telematicamente la Dichiarazione Imposta di Bollo virtuale (anno 2023), acquisita dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate con il prot. 24012610242666701 - 000001;

Considerato che:

- Le nuove scadenze degli **adempimenti fiscali** per l'anno 2024, sono così riepilogate:

Termine	Adempimento
25 gennaio 2024	Mod. INTRA - Dicembre 2023 e 4° trimestre 2023
31 gennaio 2024	Dichiarazione Imposta di Bollo Virtuale – anno 2023
29 febbraio 2024	Comunicazione liquidazioni IVA 4 trimestre 2023 (se non è stata presentata la Dich.IVA con quadro VP)
29 febbraio 2024	Versamento imposta di bollo su FE - 4° trimestre 2023
29 febbraio 2024	Versamento 1 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)
18 marzo 2024	Invio mod. CU 2024 - anno 2023
18 marzo 2024	Comunicazione Agenzia Entrate dati 730 precompilato (es-Asili Nido)
30 aprile 2024	Mod. IVA 2024 - anno 2023
30 aprile 2024	Versamento 2 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)
31 maggio 2024	Comunicazione LIPE - 1° trimestre
31 maggio 2024	Imposta di bollo su F.E. - 1° trim 2024
16 giugno 2024	Versamento prima rata IMU 2024
30 giugno 2024	Versamento 3 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)
30 settembre 2024	IRAP 2024 - anno 2023
31 agosto 2024	Versamento 4 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)
30 settembre 2024	Comunicazione LIPE - 2° trimestre
30 settembre 2024	Imposta di bollo su F.E. - 2° trim 2024
31 ottobre 2024	Mod. 770/2024 - anno 2023 + CU 2024 per compensi no 730
31 ottobre 2024	Versamento 5 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)
2 dicembre 2024	Imposta di bollo su F.E. - 3° trim 2024
2 dicembre 2024	Versamento 5 rata imposta di bollo virtuale acconto 2024
2 dicembre 2024	Versamento imposta di bollo su FE - 3° trimestre
2 dicembre 2024	Comunicazione LIPE - 3° trimestre
16 dicembre 2024	Versamento saldo IMU 2024
27 dicembre 2024	Versamento Acconto Iva 2024
31 dicembre 2024	Versamento 5 rata imposta di bollo virtuale (NO F.E.)

- Restano invariate le scadenze per i versamenti mensili, con F24EP, dell'**Iva Split "istituzionale" e "commerciale"** (cod. trib. 620E e 621E) sulle fatture di acquisto pagate dal Comune; questi adempimenti vengono eseguiti anche per conto dell'Istituzione "Scuole e Nidi d'Infanzia". Per quest'ultimo ente si svolge, altresì, un'attività di supporto e consulenza continuativa per i relativi obblighi fiscali;
- Restano invariate le scadenze per i versamenti mensili, con F24EP, delle **ritenute**

erariali (es: lavoro autonomo professionale e occasionale, enpals, previdenziali..) trattenute a seguito del pagamento delle fatture ai fornitori. Vengono, inoltre, eseguiti versamenti con F24 EP e F24 on line per altri Servizi dell'Ente (es: Patrimonio, Cultura e Servizio Legale);

- Restano invariate le scadenze delle **liquidazioni Iva mensili**, nonché del versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente, da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a mezzo modello F24EP;
- Restano invariate le scadenze per l'**Intra 12**: adempimento dell'ente locale che assume il ruolo di debitore dell'imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge, per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (articolo 17, secondo comma, del Dpr 633/1972), per le operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, entro la fine del secondo mese, indicando l'ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente;
- Restano invariate le scadenze per l'**Intrastat** (operazioni intracomunitarie degli acquisti e delle vendite): gli elenchi riepilogativi, al superamento di determinate soglie (art. 50, comma 6, D.L 331/93 e s.m.i), devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

DETERMINA

- Di prendere atto che la Dichiarazione Iva 2024 (anno di imposta 2023) verrà presentata entro il 30 aprile 2024.
- Di prendere atto delle rimodulazione dei nuovi adempimenti Iva periodici e delle relative scadenze dichiarative;
- Di effettuare gli invii telematici degli adempimenti Iva summenzionati, qualora previsti nel periodo di competenza, entro le scadenze indicate.

Reggio Emilia, lì 05/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Monica Prandi

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.